

---

## **CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: RUOLI E REGOLE**

---

*L'attestazione del piano da parte dell'esperto: metodo, particolarità e  
spunti di riflessione*

**Dr. Aldo Campagnola**

**Dottore Commercialista in Napoli e Milano**

*Milano, 23 Ottobre 2014*

---

## 1. Premessa

L'art. 37 della Legge n.134 del 7 agosto 2012, ha introdotto nella legge fallimentare una serie di novità e precisazioni finalizzate al potenziamento degli strumenti giudiziali e stragiudiziali dedicati al risanamento ed alla continuità delle imprese in crisi.

Tra queste le attestazioni dei piani di risanamento rappresentano un documento chiave, determinante per l'accesso ai nuovi istituti.

La novella del 2012, assegnando ai professionisti "esperti" un ruolo centrale, ha meglio precisato i requisiti del soggetto che rilascia l'attestazione ("Attestatore") e alcuni dei contenuti dell'attestazione stessa.

La scelta adottata dal legislatore di spingere verso soluzioni privatistiche della crisi aziendale enfatizza il ruolo dell'Attestatore favorendo lo sviluppo di specifiche competenze economico-giuridiche trasversali.

La ratio dell'attestazione è, infatti, quella di tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte alle quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.

Il lavoro dell'Attestatore costituisce il fondamento delle procedure di risanamento al fine delle decisioni che verranno assunte sia dall'autorità giudiziaria che dal ceto creditizio al momento del voto, ove previsto.

Assonime ha stilato "Le Linee guida per il finanziamento dell'impresa in crisi" (II edizione 2014) che hanno lo scopo di suggerire prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possono aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento e cercano, inoltre, di ridurre le incertezze che gli operatori incontrano nel finanziamento delle operazioni di ristrutturazione.

---

## 2. I principi di attestazione dei piani di risanamento (1 di 2)

*Il professionista indipendente di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942, nominato dal debitore in stato di crisi, deve verificare, in primo luogo, se sussistono i presupposti per asseverare la veridicità dei dati aziendali su cui si fonda il piano di risanamento o di concordato preventivo, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti, comprese le passività: non può limitarsi ad una mera dichiarazione in ordine alla corrispondenza tra gli elementi utilizzati per la redazione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale e aziendale.*

L'attendibilità delle scritture contabili e dei libri sociali, nonché dei bilanci d'esercizio chiusi negli anni precedenti può, infatti, essere desunta anche mediante un controllo incrociato delle esposizioni debitorie, riscontrando la documentazione contabile d'appoggio della società debitrice con i documenti provenienti dai creditori, e verificando le passività potenziali riferibili a contenziosi pendenti o prevedibili. Conseguentemente, l'attestatore deve considerare pure le spese legali e gli interessi effettivamente maturati, anche a seguito delle iniziative giudiziarie esperite dai creditori, non essendo sufficiente l'indicazione generica di tali passività in appositi fondi rischi i quali – non consentendo in alcun modo di individuare con precisione i creditori a cui si riferiscono – fanno in modo che il prospetto contenente l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti risulti incompleto ed irregolare, finendo per indicare importi di crediti che in determinati casi sono per l'appunto inferiori rispetto a quelli effettivi.

La relazione del professionista indipendente deve comprendere un'espressa pronuncia dell'attestatore sul principio di verità di cui all'art. 2423 c.c.: a questo proposito, è necessario prestare una peculiare cautela qualora si intenda fruire di dati recentemente verificati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che possono comunque rappresentare un valido ausilio a fini dell'emissione del giudizio di veridicità. Sul punto, i **"Principi di attestazione dei piani di risanamento"** ritengono che – pur tenendo conto della diversa finalità della revisione legale rispetto alla verifica della base dati contabile dell'attestatore – la collaborazione con i revisori è auspicabile, nell'interesse dell'azienda, al fine di consentire un più celere svolgimento dell'attività di verifica: tale esigenza viene segnalata soprattutto con riguardo alla riconciliazione dei conti bancari, ai riscontri sui clienti e fornitori, nonché alle analisi sul magazzino, che richiedono, generalmente, tempi abbastanza lunghi.



**Il lavoro dell'Attestatore non deve limitarsi però a mere frasi di stile sulla base di una situazione di partenza assodata, ma deve leggere in modo critico il bilancio soggetto a revisione che deve essere visto solo come un punto di partenza, uno strumento dal quale far partire l'analisi e non un punto di arrivo!**

---

## 2. I principi di attestazione dei piani di risanamento (2 di 2)

In tale caso, l'attestatore deve formulare un'apposita richiesta all'impresa, in merito all'intenzione di dialogare con il revisore legale, in ordine ai controlli svolti o da effettuare: qualora questa istanza non venga soddisfatta, il professionista incaricato deve darne menzione nella relazione, in quanto si tratta di un'impossibilità costituente un elemento che concorre a formare il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali.

I predetti principi chiariscono, inoltre, che spetta all'attestatore valutare, in base alle specifiche circostanze, quali dichiarazioni rilasciare ai revisori, se richieste, e le connesse modalità di utilizzo. Tale raccomandazione è, pertanto, coerente con quanto sostenuto dall'Assirevi, con il documento n. 180/2014, secondo cui il revisore – prima di acconsentire allo scambio di informazioni con l'attestatore – deve ottenere apposite lettere di autorizzazione e manleva dalla società cliente e dal professionista incaricato. L'impiego del lavoro già svolto da un altro revisore non deve comunque sfociare in una passiva accettazione delle conclusioni altrui: costituisce, invece, un elemento che può ridurre i rischi della verifica sulla veridicità propri dell'attestatore, soprattutto qualora vi sia una relazione positiva senza rilievi del revisore legale, riferita ad una situazione contabile recente.

È, pertanto, ammissibile che l'attestatore faccia affidamento, sia pur non completo ed incondizionato, sul lavoro già svolto, così come in presenza di perizie, accertamenti e pareri di congruità provenienti da soggetti qualificati in relazione all'indagine concretamente effettuata: fermo restando che, pur disponendo di riscontri svolti da altri, l'attestatore deve, tuttavia, indagare – qualora emergano elementi di anomalia (c.d. *red flags*) – al fine di pervenire al giudizio di veridicità dei dati aziendali. Nell'ipotesi in cui il professionista incaricato decida di fondare il proprio giudizio di veridicità, in tutto o in parte, sulla revisione posta in essere da terzi, egli fa proprio il lavoro svolto da costoro e ne risponde, con la conseguenza che – nell'eventualità in cui tale attività dovesse rivelarsi inattendibile – l'attestatore ne sarà responsabile come se avesse effettuato le verifiche in prima persona.

---

### 3. Scelta dello strumento di intervento – brevi cenni

Nel silenzio del nostro ordinamento in tema di crisi di impresa, sino a che l'insolvenza non viene dichiarata dal giudice competente, con ciò anche dichiarando il fallimento dell'imprenditore o dell'impresa commerciale, è possibile in astratto che questi ricorra a strumenti alternativi alla richiesta del proprio fallimento al fine di evitarlo e di trovare una diversa soluzione della crisi:



**CONCORDATO PREVENTIVO**  
(articolo 160 L.F.)



**ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE  
DEL DEBITO**  
(articolo 182 bis L.F.)



**PIANO DI RISANAMENTO  
DEL DEBITO**  
(articolo 67 comma 3, lett.d) L.F.)

### 3. Scelta dello strumento di intervento – brevi cenni

#### 3.1 Il Concordato preventivo (articolo 160 L.F.)

Il Concordato preventivo ex articolo 160 L.F. è una procedura concorsuale a cui può ricorrere un debitore (sia esso un imprenditore individuale, una società o un diverso ente) che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, per tentare il risanamento oppure per liquidare il proprio patrimonio, evitando il fallimento. Il sistema normativo prevede una maggiore autonomia negoziale tra debitore proponente e massa creditoria.



### 3. Scelta dello strumento di intervento – brevi cenni


#### 3.2 L'accordo di ristrutturazione del debito (articolo 182 bis L.F.)

Gli accordi di ristrutturazione ex articolo 182 bis L.F. permettono la gestione della crisi mediante soluzioni privatistiche finalizzate alla tutela del valore economico dell'impresa ed in particolare a valorizzare il complesso aziendale attraverso due fasi:



**FASE  
STRAGIUDIZIALE**

**L'imprenditore in crisi negozia con i creditori (che rappresentano almeno il 60% del debito complessivo) la propria situazione debitoria**



**FASE GIUDIZIALE**

**L'accordo necessita dell'omologazione per essere produttivo di effetti legali**


### 3. Scelta dello strumento di intervento – brevi cenni

#### 3.3 Piano di risanamento del debito (articolo 67 comma 3, lett. d) L.F.)

Il piano di risanamento ex articolo 67 comma 3, lett. d) L.F. rappresenta una tra le più significative innovazioni introdotte dalla riforma del diritto fallimentare, imperniata sulla rimodulazione della disciplina dell'azione revocatoria e sulla gestione negoziale della crisi d'impresa.



**E' uno strumento finalizzato alla soluzione della crisi di impresa avente natura privatistica (stragiudiziale) in quanto demandato alla completa autonomia dell' imprenditore, senza alcun obbligo pubblicitario (a differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. che acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese) e per il quale non è previsto alcun potere di controllo o di valutazione da parte del Tribunale.**



**E' uno strumento che preserva dalla revocatoria fallimentare gli atti posti in essere in attuazione del piano di risanamento stesso.**



---

## 4. Particolarità dei piani di risanamento (1 di 4)

Le “Linee-guida” cercano di ridurre le incertezze che gli operatori incontrano nel finanziamento delle operazioni di ristrutturazione. Esse hanno lo scopo di suggerire prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possono aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento.

È appena il caso di precisare che, sia per la loro natura, sia per il fatto che esse si limitano ad indicare comportamenti in positivo, le Linee-guida non intendono in nessun modo suggerire, in negativo, che qualsiasi comportamento difforme sia, per ciò stesso, illecito, o anche soltanto inopportuno o di dubbia natura. Esse vogliono soltanto proporre modelli di comportamento che potrebbero porsi come una sorta di “safe harbor”, un “porto sicuro” nel successivo, eventuale, scrutinio giudiziale.

La legge fallimentare prevede numerosi casi in cui il professionista deve “attestare” determinate circostanze o caratteristiche. I tre casi principali, relativi ai tre strumenti di soluzione della crisi, sono quelli in cui il professionista attesta che il piano di risanamento ex art. 67, comma 3° lett. d), l’accordo di ristrutturazione e il piano di concordato preventivo siano fattibili e basati su dati veridici.

A queste attestazioni si aggiungono alcune attestazioni specifiche: l’attestazione (che la legge chiama “dichiarazione”) sulla proposta di accordo (art. 182-*bis*, comma 6°); in materia di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione, le attestazioni sulla funzionalità all’interesse dei creditori previste per i finanziamenti in corso di procedura e il pagamento di debitori anteriori (art. 182-*quinquies*, commi 1°, 4° e 5°) e, per il solo concordato preventivo in cui sia prevista la continuità aziendale, le due attestazioni in materia di continuazione nei contratti pubblici e loro assegnazione (art. 186-*bis*, commi 3° e 4°, lett. *b*).

Mentre le attestazioni specifiche hanno un oggetto particolare a ciascuna, le attestazioni “generali”, ovvero l’attestazione del piano di risanamento, dell’accordo o del piano di concordato hanno la stessa struttura e lo stesso oggetto, salve alcune particolarità dovute allo specifico strumento di risoluzione della crisi cui afferiscono. La riforma del 2012 ha contribuito a dissipare ogni residuo dubbio, uniformando alla terminologia del piano di concordato quella del piano di risanamento: si parla ora, in entrambi i casi, di “veridicità” dei dati aziendali e di “fattibilità” del piano. Nel caso dell’accordo di ristrutturazione si parla di “attuabilità” dell’accordo, ma il significato è il medesimo: la elevata probabilità che il programma di soluzione della crisi venga realizzato.

---

## 4. Particolarità dei piani di risanamento (2 di 4)

Le tre ipotesi di attestazione generale hanno dei caratteri comuni e costanti. In tutti i casi l'attestazione è il risultato di un processo di verifica informata e diligente sui presupposti del piano di soluzione della crisi, sulla logicità e ragionevolezza delle analisi e previsioni e sulle metodologie usate. Di queste ci occupiamo di seguito, rinviando per i presupposti delle attestazioni specifiche alla sede in cui vengono trattate.

L'attestazione si concretizza, essenzialmente, in un giudizio motivato e compiuto "allo stato degli atti" ed *ex ante*, che ha soltanto due possibili esiti:

(a) attestazione, se il piano è (i) idoneo a conseguire il risultato voluto (per il piano attestato, il risanamento dell'impresa con il ripristino della solvibilità; per gli accordi ex art. 182-bis, l'integrale pagamento dei creditori estranei, nei termini previsti dalla legge; per il concordato, l'esecuzione del concordato stesso) e (ii) fattibile;

(b) non attestazione, se manca anche uno solo dei due presupposti.

L'attestazione dovrebbe, pertanto, essere quanto più possibile priva di *caveat*, la cui apposizione non limiterebbe la responsabilità del professionista (che ha pur sempre dato un giudizio positivo sulla idoneità al risanamento e sulla ragionevolezza del piano), ma avrebbe solo l'effetto di indebolire l'attestazione stessa (con possibile venir meno della protezione offerta dalla legge per l'ipotesi del successivo fallimento nonché, per il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione, rispettivamente la mancata ammissione e la mancata omologazione).

---

## 4. Particolarità dei piani di risanamento (3 di 4)

### **Raccomandazione n. 10 (Struttura dell'Attestazione).**

L'attestazione ha la struttura di una relazione di verifica effettuata su un piano già fatto, e non quella di un piano. L'attestazione quindi non deve ripetere i contenuti del piano.

### **Raccomandazione n. 11 (Verifica dei dati aziendali di partenza).**

Il professionista attesta che i dati di partenza sono veritieri. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e l'assenza di elementi che inducono a dubitare della correttezza delle voci residue.

### **Raccomandazione n. 12 (Motivazione dell'attestazione).**

L'attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l'idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un'adeguata motivazione della conclusione raggiunta.

### **Raccomandazione n. 13 (Indicazioni cautelative e oggetto dell'attestazione).**

La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve o indicazioni cautelative che ne limitano la portata. Il professionista compie una prognosi ex ante sulla idoneità del piano a risanare l'impresa e sulla sua fattibilità. L'indagine è compiuta nel momento in cui è resa l'attestazione, il cui oggetto si proietta nel futuro.

### **Raccomandazione n. 14 (Attestazione in relazione ad eventi futuri determinanti per la fattibilità del piano).**

Qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri, l'attestazione del professionista (a) è immediatamente efficace se egli attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino (evento interno al piano); (b) è sospensivamente condizionata negli altri casi (evento esterno al piano). Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti.

*Fonte: Assonime – Le linee guida per il finanziamento dell'impresa in crisi (II Edizione 2014)*

## 4. Particolarità dei piani di risanamento (4 di 4)

### **Raccomandazione n. 16 (Monitoraggio dell'esecuzione del piano).**

È necessario che l'andamento del piano sia costantemente monitorato dall'imprenditore per verificare il puntuale raggiungimento delle "milestones" (*risultati parziali misurabili e temporalmente collocati*). Quando le condizioni giustificano i relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio anche un comitato tecnico o una funzione creati *ad hoc* all'interno dell'impresa oppure un soggetto terzo, al fine di fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano un adeguato flusso informativo, ferme le esigenze di riservatezza di natura aziendale.


L'attestazione, come si è visto sopra, è anche il risultato di un giudizio prognostico *ex ante*; essa esaurisce la sua funzione nel momento in cui è resa. Anche il piano contiene, per sua natura, degli elementi di previsione; ma esso non è che il punto di partenza del processo di risanamento. Esso richiede quindi un costante monitoraggio che, come pure si è visto, è agevolato dalla indicazione di specifici obiettivi intermedi (milestones), la cui determinazione sembra oggi ancora più importante, dal momento che il legislatore richiede espressamente la verifica circa la fattibilità del piano.

La fase di monitoraggio rende possibile rilevare gli scostamenti dal piano, che sono per l'imprenditore un importante campanello d'allarme circa l'efficacia del risanamento e per i terzi un elemento di verifica della perdurante sussistenza dei presupposti cui è subordinata l'esenzione da revocatoria (la fattibilità del piano e la sua idoneità a far conseguire il risanamento).

Il verificarsi di uno scostamento dalle previsioni è quindi un fatto di grande importanza, che può comportare significative conseguenze (gli atti compiuti successivamente possono non godere dell'esenzione da revoca e possono comportare responsabilità personale dei componenti degli organi sociali) e richiede, ove non si siano già previste misure correttive, un intervento tempestivo di riformulazione del percorso di risanamento.

La riformulazione del piano dovrà tenere conto degli eventi realmente verificatisi anche in difformità delle previsioni iniziali e riflettere lo stato di fatto al momento della sua nuova redazione.

## 5. L'attestazione del piano da parte dell'esperto



## 6. Requisiti soggettivi per la nomina del professionista (1 di 2)

**Requisiti soggettivi**



Iscrizione nel registro dei revisori contabili (richiamo all'articolo 67 L.F. terzo comma lettera d))



Avvocati, Dottori Commercialisti, Ragionieri e Ragionieri Commercialisti o studi professionali e Società tra i Professionisti (richiamo all'articolo 28 L.F. lettera a) e b))




Non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione/inibizione all'esercizio della professione a cui appartiene, tali da rendere impossibile l'assunzione dell'incarico

**L'articolo 161 comma 3 D. Lgs N. 169/2007 stabilisce che "il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo".**

## 6. Requisiti soggettivi per la nomina del professionista (2 di 2)

- Dal combinato disposto dei richiamati articoli 28 e 67 L.F. è opinione comune che la relazione del professionista sia caratterizzata da :




- La figura del professionista assume un ruolo prevalente non per il rapporto fiduciario che lo lega al cliente, bensì per la sua competenza professionale in quanto, quale tecnico esperto, è posto in un regime di indipendenza tra il versante degli interessi del debitore e quello proprio dei creditori. A tal fine è stato infatti precisato come il professionista, nominato comunque dal debitore, assume la funzione di garante nell'interesse non tanto del debitore/preponente quanto degli interessi dei terzi avendo il legislatore impostogli il **requisito di indipendenza di cui all'art.67, terzo comma, lettera d) L.F. in forza del quale l'attestatore non deve avere alcuna relazione con il debitore che lo ha nominato tale da comprometterne la propria indipendenza (a titolo esemplificativo si citano, come elemento da evidenziare nella relazione, non aver reso servizi professionali rilevanti personalmente o tramite il proprio network, negli ultimi 5 anni al debitore, l'assenza di rapporti patrimoniali, la mancanza di incompatibilità con la nomina di sindaco o revisore, sindaco, etc.)**.


## 7. Contenuto della relazione del professionista – Concordato preventivo (1 di 5)

- La relazione del Professionista assume un ruolo essenziale nella fase preliminare di ammissione alla procedura concordataria considerato che, non essendo prevista alcuna attività istruttoria, è l'unico elemento su cui può basarsi il giudizio di ammissibilità del piano da parte del tribunale.
- E' LA GARANZIA DI SERIETA' DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA E UNO STRUMENTO DI TUTELA EFFETTIVA DEI CREDITORI!**

**VERIDICITA' DEI  
DATI AZIENDALI**




**VERIFICA DELLA CONGRUENZA TRA I DATI  
CONTABILI ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO  
PREVENTIVO E LA CONTABILITA' EFFETTIVA**



L'asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta una condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del piano, il quale dovrà necessariamente fondarsi su dati veritieri che siano il più possibile affidabili ed adeguati.

**FATTIBILITA' DEL  
PIANO**



**VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' E DELLA  
COERENZA DEL PROGRAMMA DI AZIONE  
PROSPETTATO DAL DEBITORE DA VALUTARSI  
IN RELAZIONE ALLE CONCRETE MODALITA' IN  
CUI IL PIANO SI ARTICOLA**



---

## **7. Contenuto della relazione del professionista – Concordato preventivo (2 di 5)**

### **PUNTO 1**

- Parte introduttiva nella quale si riportano le qualifiche del professionista e le attestazioni in ordine all'insussistenza di condizioni di incompatibilità.
- L'asseveratore deve:
  - essere compreso fra coloro che possono svolgere le funzioni di curatore;
  - essere iscritto nel registro dei revisori contabili;
  - non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
  - non avere mai ricevuto, né di svolgere attualmente, incarichi professionali conferiti dalle società interessate al Piano di Risanamento, o da società a queste collegate o da queste controllate, né dalle persone fisiche a cui tali società fanno riferimento;
  - individuare il responsabile dell'incarico ai sensi dell'articolo 28 c. 1 lettera b) L.F.

### **PUNTO 2**

- Paragrafo illustrativo della documentazione esaminata e dei rapporti informativi avuti con il legale rappresentante della società, il responsabile della struttura amministrativa, il collegio sindacale e, se diverso, l'incaricato del controllo contabile.
- L'asseveratore deve:
  - indicare in maniera analitica la documentazione messa a disposizione su sua richiesta per i riscontri qualitativi e quantitativi inerenti la valutazione di veridicità e fattibilità del piano.

---

## **7. Contenuto della relazione del professionista – Concordato preventivo (3 di 5)**

### **PUNTO 3**

- Parte illustrativa del piano che espliciti:
  - la situazione patrimoniale e le eventuali modificazioni stimate intervenute tra la data di riferimento e la più recente data di predisposizione della relazione;
  - le azioni del piano ed i termini contrattuali e temporali di esecuzione delle stesse;
  - le conseguenze quantitative delle azioni del piano ed il loro effetto sui termini di soddisfacimento delle ragioni dei creditori.


### **PUNTO 4**

- Verifiche condotte con riferimento alla veridicità dei dati aziendali e la correlazione delle stesse con quelle condotte dai soggetti incaricati del controllo societario.

### **PUNTO 5**


- Analisi delle condizioni di fattibilità del piano e l'esplicitazione delle variabili chiave, dei fattori di rischio e delle eventuali conseguenze della mancata realizzazione totale o parziale dell'ipotesi formulata.

## 7. Contenuto della relazione del professionista – Concordato preventivo (4 di 5)



Nel caso in cui, in relazione alle dimensioni aziendali e per i tempi e oneri, non sia possibile procedere ad un **controllo capillare** di tutti i dati aziendali, la verifica potrà anche essere espletata mediante **controlli a campione**, purchè venga comunque precisata la modalità di rilevamento del campione.

## 7. Contenuto della relazione del professionista – Concordato preventivo (5 di 5)



L'attestazione di un **piano di tipo liquidatorio** dovrebbe concretizzarsi in un giudizio basato sulla veridicità dei dati aziendali, avendo cura di illustrare che, non sussistendo limiti dati dalla conformità dei beni alle leggi e alla sicurezza o altri ostacoli di ordine amministrativo che avessero a limitare la vendibilità dei beni medesimi, il piano si presenterà fattibile. Se invece il **piano è di tipo dinamico - conservativo**, la fattibilità presenta una maggiore difficoltà di indagine da parte del professionista. In tal caso l'indagine potrebbe svolgersi prevedendo diversi "steps" con incombenti fasi di revisione periodica del piano anche da parte dello stesso professionista.


## 8. Contenuto della relazione del professionista – Accordo di ristrutturazione del debito

In aggiunta a quanto detto in merito al concordato preventivo l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è subordinata alla redazione di una relazione, che attesti l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

Il parere dell'esperto deve essere di natura sia giuridica che economico-aziendale



**Sotto il profilo giuridico deve essere illustrato che sono state raggiunte le maggioranze previste dall'articolo 182 bis L.F. (creditori che rappresentano il 60% del debito complessivo), nonché il contenuto dilatorio e/o remissorio dell'accordo, in relazione alle varie categorie o classi di creditori.**



**Sotto il profilo economico-aziendale, occorre che la relazione dimostri che il piano sia in grado di garantire la soddisfazione dei creditori estranei all'accordo ed assicurarsi il regolare pagamento dei medesimi creditori. A tal fine, per regolare pagamento, si intende l'integrale pagamento dell'ammontare dovuto alle scadenze previste (120 giorni dall'omologa del piano se i crediti sono già scaduti o 120 giorni dalla loro scadenza).**

---

## 9. Contenuto della relazione del professionista – Piano di risanamento del debito


L'obiettivo dell'attestazione è quello di accertare la ragionevolezza del piano ai sensi dell'articolo 2501-bis quarto comma del codice civile. L'attestazione dovrà quindi certificare la ragionevolezza del piano di risanamento e quindi attestare che le risorse finanziarie siano sufficienti, o meno, a risanare l'esposizione debitoria e a determinare il riequilibrio della situazione finanziaria.



Il piano e l'attestazione devono avere data certa al fine di essere validamente opposti al curatore nell'eventuale giudizio di revocatoria

## 10. Sintesi a confronto

**CONCORDATO PREVENTIVO**  
(articolo 160 L.F.)




Nella procedura concordataria, l'articolo 161 L.F. richiede che un professionista attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto.

**ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE  
DEL DEBITO**  
(articolo 182 bis L.F.)



Con riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e che lo stesso sia idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.

**PIANO DI RISANAMENTO  
DEL DEBITO**  
(articolo 67 comma 3, lett. d) L.F.)



Con riferimento al piano di risanamento del debito ex art. 67 comma 3 lett. d) L.F., il professionista con il rispetto della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano deve mirare alla certificazione della ragionevolezza del piano in termini di risanamento dell'esposizione debitoria e riequilibrio della situazione finanziaria.

## 11. Spunti di riflessione: le responsabilità dell'attestatore

L'attestatore deve misurarsi con la "tenuta" del piano industriale elaborato dal debitore, avuto particolare riguardo ai flussi di cassa futuri destinati a soddisfare i creditori. La falsità, per essere penalmente punibile, dovrà avere ad oggetto gli elementi di fatto (di natura contabile, economica o finanziaria) ai quali l'attestatore fa riferimento nel suo giudizio in ordine al successo del piano.



L'analisi di sensitività (STRESS TEST) è in grado di apprezzare la capacità del Piano di reggere ad eventuali shock di mercato o al mancato rispetto delle stime poste a fondamento del Piano stesso.

Compito dell'attestatore è quello di trasmettere una valutazione, complessa ed articolata, relativa alla bontà del piano proposto dal debitore che non può prescindere da un'analisi e verifica della correttezza dei numeri su cui il piano stesso si fonda.

**GIUDIZIO DI VERIDICITA'**

**GIUDIZIO DI FATTIBILITA'**

**DOVE SI FERMA LA RESPONSABILITA' DELL'ATTESTATORE?**


**MONITORAGGIO**

È necessario che l'andamento del piano sia costantemente monitorato per verificare il puntuale raggiungimento delle "milestones" (risultati parziali misurabili e temporalmente collocati).

**CRITICITA' NEI GIUDIZI**



Il lavoro dell'Attestatore non deve limitarsi a mere frasi di stile



LA VERIFICA DELL'ESPERTO RILEVA NON IN SENSO ASSOLUTO, MA ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE ALLO SCOPO FINALE DELL'ATTESTAZIONE!

Negli accordi di ristrutturazione del debito ex art.182 bis L.F. il monitoraggio dell'attestatore dovrebbe estendersi anche alla fase successiva al deposito dell'accordo stesso, soffermandosi sul reale pagamento o meno dei creditori estranei all'accordo e denunciando una eventuale inadempienza al tribunale.



---


## *Focus – Il caso Shipping*

---

## Focus - Il caso Shipping


### Raccomandazione n. 7 (Arco temporale del piano).

L'arco temporale del piano, entro il quale l'impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i 3/5 anni. Fermo che il raggiungimento dell'equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine maggiore, il piano può avere durata più lunga, nel qual caso è però necessario motivare adeguatamente la scelta e porre particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate; occorre comunque inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili".



### Raccomandazione n. 16 (Monitoraggio dell'esecuzione del piano).


È necessario che l'andamento del piano sia costantemente monitorato dall'imprenditore per verificare il puntuale raggiungimento delle "milestones" (*risultati parziali misurabili e temporalmente collocati*). Quando le condizioni giustificano i relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio anche un comitato tecnico o una funzione creati *ad hoc* all'interno dell'impresa oppure un soggetto terzo, al fine di fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano un adeguato flusso informativo, ferme le esigenze di riservatezza di natura aziendale.



## Focus - Il caso Shipping


### Raccomandazione n.8 (Esplicitazione del grado di solidità dei risultati).

Il Piano deve contenere specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economico-finanziari indicati.



---

## Focus - Il caso Shipping



## Focus - Il caso Shipping

### ATTESTAZIONE PIANO – VARIABILI DI FATTIBILITA’

#### ANALISI STRATEGICA SWOT ANALYSIS

- tasso di crescita della flotta;
- tasso di crescita della domanda;
- valutazione del costo dell’indebitamento.

#### PROJECTION STRESS ANALYSIS

- valutazione delle controparti;
- valutazione dei costi operativi;
- valutazione Dry dock e visite intermedie;
- andamento dei noli.

#### DEBT RESCHEDULING FLESSIBILITA’ MILESTONES

- valutazione e dismissione navi;
- valutazione dell’equilibrio economico;
- valutazione dell’equilibrio finanziario;
- valutazione del costo dell’indebitamento;
- valutazione della capacità del Piano di reggere in presenza di andamenti delle variabili non previsti dal Piano.

*Assonime – Le linee guida per il finanziamento dell’impresa in crisi (II Edizione 2014);  
Aidea, Irdec, Andaf, Apri, Ocri - Principi di attestazione dei piani di risanamento;  
Assirevi – Documento 180/2014.*

---

## Focus - Il caso Shipping

### **Tasso di crescita della flotta**

Il tasso di crescita della flotta esprime la capacità di stivaggio ed è funzione di:

- (+) flotta attuale
- (-) demolizioni
- (+) ordini in portafoglio
- (+) nuovi ordini

### **Tasso di crescita della domanda**

Il tasso di crescita della domanda esprime l'andamento dell'economia mondiale.

### **Valutazione del costo dell'indebitamento**

Nel valutare gli oneri finanziari occorre non solo tenere conto delle condizioni applicate dagli istituti finanziari coinvolti nella manovra ma anche prevedere quello che può essere l'andamento dei tassi di riferimento.

### **Valutazione delle controparti**

L'analisi della fattibilità del Piano non può prescindere da un'attenta analisi delle controparti commerciali le quali possono rappresentare la fonte di rilevanti sopravvenienze passive.

### **Valutazione dei costi operativi**

La valutazione di fattibilità del Piano impone il controllo puntuale della valorizzazione dei costi previsti nel piano stesso.

### **Valutazione dry dock e visite intermedie**

L'assuntore deve verificare la corretta attribuzione dei costi e soprattutto dei giorni di fermo relativi ai dry dock ed alle visite intermedie per le singole navi in funzione dell'anzianità delle stesse.

---

## **Focus - Il caso Shipping**

### **Valutazione e dismissione navi**

In presenza di un Piano che prevede la dismissione della flotta o di parte di essa una variabile fondamentale è rappresentata dalla valutazione delle navi a sua volta funzione anche dell'orizzonte temporale in cui l'alienazione è prevista.

### **Valutazione dell'equilibrio economico**

Il primo requisito perchè un Piano di risanamento possa essere accettato è il riequilibrio economico

### **Valutazione dell'equilibrio finanziario**

Tuttavia, perché un Piano sia fattibile è necessario che l'equilibrio economico sia in grado di garantire condizioni di equilibrio anche finanziario.

### **Andamento dei noli**

In un Piano nel settore shipping la variabile noli assume carattere fondamentale in quanto in grado di influenzare l'equilibrio economico e finanziario oltre alla valutazione delle stesse navi.

### **Valutazione della capacità del Piano di reggere in presenza di andamenti delle variabili non previsti dal Piano**

#### **Stress test**

L'attestatore deve anticipare il processo di monitoraggio del Piano rispetto al raggiungimento delle "mailstones".

Occorre comprendere quali sono i livelli di stress che il Piano in grado di reggere allo scopo di definire le "aree cuscinetto" all'interno delle quali le variabili possono muoversi senza pregiudicare la sostenibilità del Piano e, quindi, il buon esito dello stesso.